

## **DELIBERAZIONE N. 37/10 DEL 25.9.2007**

\_\_\_\_

Oggetto:

Misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera. Individuazione delle unioni di acquisto per l'espletamento di gare farmaci.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che, per ottemperare alle disposizioni normative previste dalle leggi n. 405/2001 e n. 326/2003 che hanno fissato il tetto della spesa farmaceutica territoriale entro il limite del 13% (16 % se comprensivo anche della quota del 3% stabilita per la spesa farmaceutica ospedaliera) della spesa sanitaria complessiva, la Regione Sardegna ha avviato anche con il supporto della Commissione Tecnica per l'assistenza farmaceutica, prevista dall'art. 13 della L.R. n. 7/2005, un insieme organico di azioni prioritarie di politica del farmaco. Tali azioni, per la cui attuazione sono già stati adottati provvedimenti regionali che hanno interessato il settore nelle diverse articolazioni, sono finalizzate a dotare le Aziende Sanitarie di strumenti che, nel rispetto dei criteri di appropriatezza della prescrizione farmaceutica e di corretta amministrazione delle risorse disponibili, risultino efficaci per la riqualificazione dell'assistenza farmaceutica e la razionalizzazione e il contenimento della spesa coerentemente con quanto stabilito dal predetto quadro normativo.

L'Assessore ricorda, in particolare, che, per quanto attiene agli interventi finalizzati al contenimento e alla razionalizzazione della spesa farmaceutica ospedaliera delineati nel sopra indicato piano strategico di azioni di politica del farmaco, si è già proceduto con la Delib.G.R. n. 61/49 del 20.12.2005 ad approvare il Prontuario Terapeutico Regionale (PTR), successivamente aggiornato con la deliberazione della Giunta regionale n. 54/9 del 28.12.2006. Il PTR rappresenta uno strumento di programmazione e di governo sotto l'aspetto economico e clinico dell'assistenza farmaceutica ospedaliera e della continuità ospedale territorio e comprende farmaci di comprovata efficacia e rispondenti al criterio di un rapporto costo efficacia favorevole.

L'attuale quadro normativo di riferimento attribuisce alle regioni il potere di rafforzare l'azione di



DELIBERAZIONE N. 37/10 DEL25.9.2007

contenimento e di governo della spesa farmaceutica ospedaliera intervenendo in questo settore oltre che sull'appropriatezza prescrittiva e sul sistematico monitoraggio della spesa stessa anche attraverso azioni indirizzate ad avviare forme di aggregazione dei fabbisogni per attivare gare che superino la realtà della singola ASL.

## In particolare:

- 1) la legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 prevede, all'articolo 16, comma 3, che la Regione "persegue l'unitarietà, l'uniformità e il coordinamento delle funzioni del servizio sanitario regionale, promuove l'integrazione e la cooperazione fra le aziende sanitarie e favorisce il coordinamento a livello regionale delle politiche [....] finalizzate all'acquisto, anche attraverso aziende capofila, di beni e servizi....";
- 2) il Piano regionale dei Servizi Sanitari approvato dal Consiglio Regionale in data 19 gennaio 2007 ha espressamente previsto come azione prioritaria di piano sanitario "acquisti di farmaci e di altri presidi sanitari anche attraverso la sperimentazione di unioni di acquisto, la centralizzazione dei magazzini e, l'acquisto di farmaci a brevetto scaduto";
- 3) il Piano regionale di contenimento della spesa farmaceutica redatto ai sensi della Delib.G.R. 28.2.2007 ed in coerenza con le indicazioni dell'art. 1, comma 796 lettera I, comma 2, con riferimento al superamento della soglia del 3% per la farmaceutica ospedaliera, ha previsto tra le misure di contenimento della spesa, la definizione di strategie comuni di acquisto di farmaci superando le gare con valenza aziendale ed avviando un processo di analisi dell'esistente, di aggregazione dei fabbisogni finalizzato all'indizione di gare farmaci in unione di acquisto.

L'Assessore precisa che quest'ultimo punto è stato ripreso nel "Piano di rientro, di riqualificazione e di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale" di cui all'Accordo sottoscritto in data 31.7.2007 tra la Regione Sardegna, il Ministero della Salute ed il Ministero dell' Economia e delle Finanze ai sensi della L. 311/2004; in particolare la Regione si è impegnata a definire, entro il 30 settembre 2007, indirizzi alle Aziende Sanitarie per l'indizione di gare di farmaci in unione di acquisto.

Ai fini di dare concreta attuazione agli adempimenti stabiliti dal sopraccitato quadro normativo, nell'ambito delle attività del settore, è stata condotta, anche tenuto conto delle esperienze di altre regioni, una attenta analisi della situazione esistente e sono state oggetto di approfondimento le linee strategiche da inserire nei capitolati di gara.



DELIBERAZIONE N. 37/10 DEL25.9.2007

Nello specifico, è stata condotta una fase di studio finalizzata ad indire gare di acquisto di farmaci come espressione di unioni di acquisto, anche attraverso il metodo delle equivalenze terapeutiche per categorie omogenee di farmaci, che alla luce dei risultati già raggiunti in altre regioni può comportare un contenimento della spesa per i farmaci interessati.

L'Assessore ricorda che il Prontuario Terapeutico Regionale, adottato con la Delib.G.R. n. 61/49 del 20.12.2005 e aggiornato con la Delib.G.R. n. 54/9 del 28.12.2006, costituisce lo strumento di riferimento per programmare i fabbisogni e per procedere alle gare in unione di acquisto.

La presente deliberazione riguarda la spesa farmaceutica ospedaliera, ovvero i farmaci utilizzati negli ospedali, nelle diverse forme di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, nella continuità ospedale-territorio (ADI, ospedalizzazione domiciliare, servizi di continuità assistenziale, ecc.), la cui spesa ammonta nell'anno 2006 a circa 135 milioni di euro.

Tenuto conto delle esperienze in atto in altre regioni e della situazione osservata nelle aziende sanitarie della Sardegna, si ritiene che le gare in unione di acquisto possano interessare almeno il 90% della spesa farmaceutica relativa ai farmaci inseriti nel PTR.

Tenuto conto dell'esigenza di prevedere, ai fini della individuazione delle unioni di acquisto, un equilibrato accorpamento delle aziende sanitarie (e dei relativi fabbisogni di farmaci) nonché delle diverse competenze tecniche presenti sul territorio, si ritiene che l'attuale frammentarietà delle procedure di acquisto nelle undici aziende sanitarie della regione possa essere adeguatamente superata attraverso la previsione di due macroaree territoriali corrispondenti a due unioni di acquisto.

L'Assessore propone al riguardo la costituzione delle seguenti due unioni di acquisto:

- unione di acquisto facente capo all'ASL n. 1 di Sassari nella veste di capofila, comprendente: ASL n. 1 di Sassari, ASL n. 2 di Olbia, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, ASL n. 3 di Nuoro, ASL n. 4 di Lanusei, ASL n. 5 di Oristano;
- 2. unione di acquisto facente capo all'ASL n. 8 di Cagliari comprendente: ASL n. 8 di Cagliari nella veste di capofila, Azienda Ospedaliera Brotzu, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, ASL n. 6 di Sanluri, ASL n. 7 di Carbonia.

Ciascuna unione di acquisto, formalmente costituita sulla base di apposita convenzione, nomina il responsabile del procedimento e referenti farmacisti e amministrativi che collaborano all'espletamento delle diverse fasi della procedura.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 37/10 DEL25.9.2007

Per quanto sopra esposto l'Assessore chiede alla Giunta regionale di promuovere la formazione

delle unioni di acquisto sopra indicate al fine di attivare gare farmaci sulla base di indirizzi operativi

predisposti dalla Regione.

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e

dell'Assistenza Sociale e visto il parere di legittimità espresso dal Direttore generale della Sanità

**DELIBERA** 

di avviare gare farmaci in unione di acquisto prevedendo la costituzione di due macroaree che,

tenendo conto dei potenziali fabbisogni nonché della necessità di evitare eccessivi squilibri

territoriali in questa prima fase di avvio, così come espresso in premessa, sono cosi definite:

a) unione di acquisto facente capo all'ASL n. 1 di Sassari nella veste di capofila, comprendente:

ASL n. 1 di Sassari, ASL n. 2 di Olbia, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, ASL n. 3 di

Nuoro, ASL n. 4 di Lanusei, ASL n. 5 di Oristano;

b) unione di acquisto facente capo all'ASL n. 8 di Cagliari nella veste di capofila, comprendente:

ASL n. 8 di Cagliari, Azienda Ospedaliera Brotzu, Azienda Ospedaliero - Universitaria di

Cagliari, ASL n. 6 di Sanluri, ASL n. 7 di Carbonia.

Ciascuna unione di acquisto, formalmente costituita sulla base di apposita convenzione, nomina il

responsabile del procedimento e referenti farmacisti e amministrativi che collaborano

all'espletamento delle diverse fasi della procedura.

L'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale è tenuto ad assicurare il

coordinamento necessario e a definire indirizzi operativi.

**II Direttore Generale** 

Fulvio Dettori

Il Presidente Renato Soru

4/4